


IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri Pr	residente
-------------------------------	-----------

- Dott. Comm. Leopoldo Varriale......Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta......Membro designato dalla Banca d'Italia



nella seduta del 21 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata:
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorso ha origine da una vicenda iniziata nel febbraio 2010, quando il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'automobile presso un esercizio commerciale convenzionato. Il prestito, concesso per € 10.000,00 ed immediatamente erogato al fornitore (come comunicato al ricorrente con lettera dell'intermediario del 19 febbraio 2010), prevedeva un piano di ammortamento articolato in n. 36 rate mensili da addebitare tramite RID sul conto corrente del ricorrente.

Il fornitore, tuttavia, non consegnava l'autoveicolo entro il termine previsto in contratto (3 aprile 2010) e neppure successivamente, pure a fronte dei "numerosi" solleciti ricevuti. Anzi, con lettera del 10 aprile 2010, lo stesso fornitore comunicava definitivamente alla controparte di non poter adempiere alla propria obbligazione, a causa di una non meglio precisata interruzione del rapporto fiduciario con la casa produttrice. In relazione a tale condotta, il ricorrente riteneva di sporgere denuncia nei confronti del fornitore presso le competenti Autorità di Polizia.

Per quanto concerne i rapporti con l'intermediario, è da segnalare che il ricorrente presentava formale reclamo il 9 aprile 2010, contestando l'inadempimento del fornitore. In conseguenza della mancata consegna del veicolo, il ricorrente chiedeva all'intermediario di "sospendere" il contratto di finanziamento a suo tempo sottoscritto, e di restituire quanto già percepito in ottemperanza al piano di ammortamento; notificava inoltre di aver provveduto presso la propria banca alla revoca dell'autorizzazione all'addebito RID sul c/c. La prima nota di reclamo veniva poi integrata con lettera del 17 aprile 2010, con la guale il ricorrente informava la controparte della comunicazione ricevuta dal rivenditore in merito all'asserita impossibilità di adempiere e della conseguente denuncia alle competenti Autorità. L'intermediario riscontrava il reclamo dapprima con nota del 20 aprile 2010, in cui richiamava, fra l'altro, il contenuto dell'art. 6 delle condizioni generali del contratto di finanziamento – specificamente sottoscritto dal ricorrente – a mente del quale per qualsiasi reclamo e/o controversia relativa alla fornitura di beni e/o di servizi, incluse quelle relative alla consegna, il soggetto richiedente il finanziamento avrebbe dovuto rivolgersi direttamente al fornitore, non restando né escluso, né sospeso l'obbligo di rimborso nei confronti dell'intermediario; poi con nota del 22 maggio 2010, nella quale respingeva integralmente le richieste del ricorrente e lo sollecitava a riprendere tempestivamente i pagamenti, anche al fine/di evitare\segnalazionli

Intanto, il ricorrente per il tramite del proprio avvocato, riaffermava le proprie pretese nei confronti dell'intermediario con lettera del 30 aprile 2010 (ricevuta dall'intermediario prima dell'invio della richiamata nota del 22 maggio 2010, ma da questi riscontrata solo successivamente) sottolineando, a sostegno delle proprie rivendicazioni, che il finanziamento era stato erogato direttamente al fornitore "al preciso ed esplicito scopo di adempiere al pagamento del prezzo dell'autovettura".

della relativa posizione presso i sistemi di informazione dreditizia.

Precisava poi che, per effetto del mancato adempimento da parte del fornitore all'obbligazione di consegnare la res entro il termine (da considerarsi "essenziale"), il contratto di compravendita doveva considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1457 c.c. Di conseguenza, secondo le argomentazioni dello scrivente, doveva intendersi risolto anche il collegato contratto di finanziamento, essendone venuto meno lo "scopo". In relazione a tanto, si diffidava l'intermediario da qualsiasi iniziativa per il recupero della somma mutuata, in quanto "unico destinatario della richiesta di restituzione [...] è il terzo venditore, a cui è stato materialmente erogato l'importo corrispondente al prezzo di acquisto del bene non consegnato".

Tale posizione era ulteriormente respinta dall'intermediario con nota del 1° giugno 2010, nella quale si ribadiva che l'inadempimento da parte del fornitore convenzionato non esimeva il ricorrente dal puntuale rispetto degli obblighi contratti con l'intermediario medesimo.

In sede di ricorso, pervenuto in data 8 giugno 2010, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento in seguito alla risoluzione del collegato contratto di vendita.

A tal fine, il ricorrente ha brevemente illustrato i fatti già esposti nella pregressa corrispondenza con l'intermediario, evidenziando che il comportamento di quest'ultimo sarebbe stato viziato da grave negligenza, per aver erogato la somma oggetto di finanziamento senza alcuna verifica in merito all'avvenuta consegna e immatricolazione dell'auto di cui alla connessa compravendita.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini. Dopo aver richiamato la vicenda da cui è scaturita la controversia in esame, l'intermediario ha nuovamente riportato – a conferma che il mancato adempimento da parte del



convenzionato non consentirebbe al ricorrente di venir meno agli obblighi assunti – il dettato dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto. Ha pure sottolineato come – sempre a mente della clausola sopra citata – tra esso ed il fornitore convenzionato non sussiste alcun rapporto di esclusiva, mantenendosi l'uno in "posizione di assoluta terzietà rispetto alle vicende che interessano il rapporto commerciale con il venditore". Da qui l'inapplicabilità delle tutele previste a favore del soggetto finanziato dall'art. 42 del D.Lgs. n. 63/2005, in materia di credito al consumo.

DIRITTO

Ad avviso del Collegio la domanda di accertamento della risoluzione del contratto di finanziamento è fondata.

Giova anzitutto puntualizzare che, nella vicenda in esame, l'azione di risoluzione si basa sul principio (invero sostanzialmente pacifico – v., per esempio, Cass., 24 maggio 2003, n. 8253; Cass., 28 giugno 2001, n. 8844; Cass., 14 gennaio 1998, n. 271 –), secondo cui, in presenza di più contratti fra loro collegati, lo scioglimento di uno di essi riverbera i suoi effetti sull'altro che, rimasto privo di causa, diviene inefficace, se non inutile.

Ciò posto, ritiene il Collegio di trovarsi dinanzi ad un'operazione trilaterale tale da configurare un'ipotesi di collegamento negoziale, come si desume:

- dalla preesistenza, tra il venditore e l'intermediarlo, di una convenzione destinata a promuovere un numero indeterminato di contratti di vendita e di finanziamento;
 - dal fatto che la realizzazione di tale obiettivo sia avvenuta grazie alla cooperazione di ciascuna parte nella formazione od esecuzione del contratto di cui era parte l'altra: in particolare, il venditore ha rappresentato all'acquirente le condizioni del finanziamento, ha acquisito gli elementi necessari per la valutazione della solvibilità di questi e ne ha curato l'identificazione al momento della sottoscrizione della proposta di finanziamento; l'intermediario, dal canto suo, in quanto a ciò debitamente autorizzato dall'acquirente (v. art. 1 delle Condizioni contrattuali comuni), ha provveduto a versare l'importo finanziato direttamente nelle mani del venditore, dando in tal modo attuazione allo scopo del mutuo;
- dall'indicazione, nel contratto di finanziamento, dello scopo per il quale esso veniva erogato e dalla descrizione del bene acquistato.

Le circostanze appena catalogate dimostrano, dunque, l'esistenza di una specifica connessione, non occasionale, ma strutturale e teleologica, tra il contratto di vendita e quello di finanziamento, i quali risultano coordinati dalle parti – fin dal momento della loro previsione nell'ambito del rapporto di collaborazione tra venditore ed intermediario, quindi nella fase di formazione e, infine, in corso di esecuzione – in vista del conseguimento di una funzione unitaria, ascrivibile alla fattispecie negoziale complessivamente considerata e sovrastante le cause dei singoli tipi di cui l'operazione è composta, sicché le vicende o la disciplina di ciascun negozio sono variamente destinate a ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia.



La riconduzione della vicenda contrattuale oggetto di attenzione alla figura del collegamento negoziale implica l'applicabilità della regola simul stabunt, simul cadent.

Ne discende che, essendosi risolto il sottostante contratto di vendita per l'impossibilità ad adempiere da parte del venditore – il quale ha espressamente comunicato di non poter consegnare il bene (sia pure per cause indipendenti dalla propria volontà) e di ritenere interrotto il "rapporto fiduciario" con l'acquirente – ricorrano le condizioni per ritenere verificatasi la risoluzione anche del connesso contratto di finanziamento.

Non vale sottolineare, in senso contrario, l'inapplicabilità, nella specie, delle tutele previste dall'art. 42 c. cons., a mente del quale l'azione del consumatore nei confronti del finanziatore, in caso di inadempimento del fornitore, è ammissibile solo alla condizione che "vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore".

Ed infatti, pur dovendosi riconoscere l'assenza, nel caso sottoposto all'esame del Collegio, sia della qualità di consumatore in capo al beneficiario del credito (il quale, evidentemente, non agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale) sia del rapporto di esclusiva tra l'intermediario ed il venditore convenzionato, non si può non convenire con la posizione – espressa sulla scia della giurisprudenza formatasi in tema di mutuo di scopo (a partire da Cass., 20 gennaio 1994, n. 474) – secondo cui il collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento e di acquisto del bene prescinde dall'esistenza di un rapporto di esclusiva tra finanziatore e venditore; con la conseguenza che, sul solo presupposto di tale collegamento negoziale il seneficiario del finanziamento ha diritto di risolvere il contratto con il finanziatore, allegando l'inadempimento del fornitore (Trib. Bergamo, 4 ottobre 2007).

D'altro canto, se si ritenesse che la prova dell'esclusiva del finanziatore – per nulla agevole per il consumatore (di regola indifferente ai rapporti commerciali tra fornitore e finanziatore) – possa sostanzialmente impedire la ricostruzione dell'operazione in termini di collegamento negoziale, e dunque la risoluzione del contratto di finanziamento in seguito alla risoluzione della vendita, si rischierebbe di fornire un'interpretazione della norma palesemente contraria alla stessa disciplina comunitaria (e v., in particolare, le direttive 87/102/CEE e 88/90/CEE) di cui essa costituisce recepimento (Trib. Cagliari, 11 novembre 2007), se non addirittura sospetta di incostituzionalità in quanto tendente a riservare al consumatore un trattamento deteriore rispetto a qualsiasi altro soggetto che si trovi nelle medesime condizioni.

Né, infine, può sostenersi che le parti abbiano inteso escludere in concreto l'interdipendenza funzionale tra i due negozi con l'inserimento, nel contratto di finanziamento, della clausola di cui all'art. 6, il quale, testualmente, recita che "per qualsiasi reclamo e/o controversia inerente a forniture di beni e/o prestazioni di servizi, incluse quelle relative alla destinazione della somma ed alla consegna del bene, da parte del Convenzionato o altri Esercenti, il Richiedente [...] deve rivolgersi esclusivamente a questi non restando, nel frattempo, né escluso, né sospeso, l'obbligo di rimborso".


È agevole constatare che la clausola d'inopponibilità al finanziatore delle eccezioni relative all'inadempimento del venditore riflette la prassi contrattuale del settore, incline a tenere formalmente distinti i contratti di finanziamento e di vendita, nel tentativo di impedire o almeno ostacolare il ripercuotersi delle conseguenze giuridiche dell'inadempimento del fornitore sul rapporto di finanziamento. Si nota,



tuttavia, come l'accentuazione dell'autonomia giuridica delle due fattispecie negoziali non possa "mascherare" sino in fondo il collegamento dei contratti, che, in realtà, sono conclusi ed esistono l'uno in funzione dell'altro, tanto più quando gli effetti giuridici di tale impostazione finirebbero per risolversi in un pregiudizio per l'acquirente del bene.

D'altro canto, la rilevanza del collegamento non esclude l'esigenza di applicare regole di correttezza intese a garantire al fruitore "del credito" una maggior tutela e di predisporre meccanismi sanzionatori per l'inosservanza delle stesse.

Osservando la vicenda da tale angolazione, non si può non convenire con l'affermazione del ricorrente, in base alla quale il comportamento dell'intermediario sarebbe stato viziato da grave negligenza, avendo costui versato al venditore il prezzo della vendita senza assicurarsi che il bene fosse stato o stesse per essere consegnato all'acquirente. Alla stregua del principio di buona fede diviene possibile, dunque, imporre al finanziatore un comportamento idoneo a preservare gli interessi dell'altra parte, ovvero il debitore; e tale obbligo supera (e sopravvive a) le eventuali clausole d'inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto di compravendita, anche a prescindere dall'eventuale valutazione di vessatorietà della clausola e dalla



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ENRICO QUADRI